

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

pag. 2

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il tariffario ARPAV è disposto in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della L.R. 32/1996e ss.mm.ii. ed individua le prestazioni che ARPAV rende a terzi a fronte del pagamento di un corrispettivo, in attuazione delle disposizioni della Legge Regionale medesima, nonché del Regolamento ARPAV, come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10.02.2009 e adottato dall'ARPAV con DDG n. 276 del 19.05.2009,

Il sistema di tariffazione delle attività si ispira ai principi di trasparenza e di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché ai principi di efficienza ed efficacia .

Il Tariffario non si applica per le attività di verifica delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., le cui tariffe sono state determinate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/11/2012.

Per le aziende in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nazionale, vigono le tariffe contenute nel DM 24 aprile 2008 "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59".

Per le aziende in possesso di autorizzazione AIA regionale o provinciale, vigono le tariffe previste dalla DGRV 1519/2009.

Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, ma non comprese nei tariffari di cui all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008, sono calcolate sulla base del Tariffario ARPA.

ARPAV, per prestazioni non ricomprese nel Tariffario, o ricomprese, ma per le quali non ne possa essere calcolato preventivamente il costo complessivo delle prestazioni da erogare per la complessità, eterogeneità, sistematicità e/o altre condizioni di ripetitività tali da generare economie di spesa, può stipulare appositi accordi o convenzioni, concordando con il richiedente una tariffa che complessivamente garantisca la copertura dei relativi costi.

Alle tariffe analiticamente previste in ciascuna area tematica, se non esplicitamente comprese, si sommano le tariffe previste alla parte 2° "Servizi Generali".

La fornitura delle pubblicazioni curate da ARPAV è gratuita con il solo rimborso della spesa forfetaria di € 10.00, nel caso venga richiesta la spedizione.

Nei casi connessi al rilascio di abitabilità per uso di civile abitazione e per le zone non servite dal pubblico acquedotto, condizioni che devono essere attestate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, le tariffe relative ad analisi chimica dell'acqua sono ridotte del 50%.

### 2. ATTIVITA' ONEROSE

Sono considerate attività onerose tutte le prestazioni che ARPAV rende a soggetti pubblici e privati a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Si considerano attività onerose anche:

- a) le prestazioni, comprese quelle strumentali e/o analitiche, richieste dal privato, in relazione ad esposti o denunce, per le quali ARPAV, in sede di accertamento e controllo, non riscontri necessità di esecuzione a fini di pubblico interesse;
- b) le prestazioni rese ad enti pubblici, per attività non istituzionali, ma richieste o delegate dagli enti medesimi;
- c) le prestazioni rese agli enti pubblici, agli enti del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, qualora le stesse eccedano quanto concordato in sede di Programma Annuale di attività, come definito dal Comitato Provinciale di Coordinamento;
- d) le attività istituzionali non obbligatorie, così come definite all'art. 22, comma 2, lettera A, punto b del Regolamento ARPAV;
- e) le attività non istituzionali (o facoltative), così come definite all'art. 22, comma 2, lettera B del Regolamento ARPAV.

Il regime delle attività di cui alle precedenti lettere d) ed e) è oggetto di specifica convenzione.

### **3. CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Ai fini della determinazione dei corrispettivi, le prestazioni erogate da ARPAV a titolo oneroso, sono classificate nel seguente modo:

1. **PRESTAZIONI TARIFFARIE:** quelle che vengono erogate secondo le procedure standard, a tariffa determinata.
2. **PRESTAZIONI A VACAZIONE :** quelle in cui si seguono procedure variabili in funzione di necessità contingenti e quindi non quantificabili a priori. Sono considerate prestazioni a vacanza anche quelle in cui il tempo impiegato dagli operatori è elemento determinante ed è quantificato da ARPAV sulla base del costo orario del personale impiegato, o che si presume potrà essere impiegato, comunicato al richiedente prima dell'esecuzione dell'attività e dallo stesso accettato.
3. **PRESTAZIONI A DISCREZIONE:** quelle particolarmente complesse, tali da comportare un impegno gravoso sia per quanto concerne l'impiego del personale, sia per l'utilizzo delle risorse strumentali e/o tecnologiche. Tali prestazioni e le relative tariffe vengono stabilite sulla base di un accordo tra le parti interessate.

### **4. ATTIVITA' DI PREPARAZIONE DEL CAMPIONE**

Se un campione di laboratorio è stato ottenuto da una unica fase preparativa iniziale e successivamente è sottoposto a più attività analitiche strumentali, la tariffa per la preparazione del campione è unica.

Qualora, durante il processo analitico, siano necessarie più fasi preparative finalizzate ognuna a specifiche attività analitiche, la tariffa complessiva è calcolata sommando le tariffe delle singole analisi a quelle di ogni singola fase preparativa.

## **5. ATTIVITA' ANALITICHE**

Nell'effettuazione degli accertamenti analitici, ARPAV garantisce l'applicazione di metodi di prova previsti dalla legislazione o da norme tecniche internazionali e nazionali. Qualora la normativa specifica non rimandi a metodi di prova, si avranno a riferimento i metodi di prova emessi da enti o istituti di riconosciuta esperienza tecnico-scientifica a carattere nazionale o internazionale. Qualora, durante la prova, siano determinati altri analiti preventivamente non richiesti, l'estensione dell'attività analitica verrà effettuata su esplicita richiesta del richiedente l'analisi.

Per attività analitiche non specificatamente indicate nel Tariffario, la tariffa è determinata in analogia a prestazioni simili.

Nel caso di esito sfavorevole dell'analisi di revisione di un campione, viene integralmente addebitata al richiedente la spesa sostenuta per l'invio di un'aliquota del campione al laboratorio di seconda istanza.

## **6. ORIGINALE E DUPLICATI**

ARPAV provvede, in via preferenziale, alla spedizione dei risultati delle prestazioni richieste attraverso posta elettronica certificata.

Al richiedente la prestazione spetta il diritto, salvo particolari casi disciplinati dalla legge, di avere un solo originale della documentazione richiesta. Per il rilascio di duplicati della documentazione il richiedente dovrà versare la somma forfettaria di € 10,87 da 1 a 20 pagine (facciate fronte – retro), € 21,72 da 21 a 50 pagine (facciate fronte-retro), € 32,60 oltre 50 pagine (facciate fronte-retro).

## **7. REGIME DI URGENZA**

Per le prestazioni richieste in regime di urgenza o fuori dall'orario di servizio, se dichiarate tali dal responsabile del Servizio cui viene richiesta la prestazione, è prevista la maggiorazione del 40% dell'importo.

## **8. APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

Le tariffe sono da intendersi IVA esclusa, da applicarsi, ove prevista, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## **9. OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI LA PRESTAZIONE**

Il richiedente ha l'obbligo di mantenere un comportamento collaborativo per l'espletamento delle attività da parte di ARPAV.

Per ogni intervento sul territorio che non sia stato possibile effettuare a causa del richiedente, il quale non abbia disdetto con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla data concordata, è disposto il rimborso integrale delle spese sostenute dall'Agenzia, ove non sia già stata determinata una specifica tariffa nelle specifiche sezioni del tariffario.

## **10. AGGIORNAMENTO E REVISIONE**

Il Tariffario viene aggiornato annualmente secondo l'indicizzazione ISTAT, sulla base dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto, ove il terzo decimale sia inferiore a 5, per eccesso ove lo stesso sia pari o superiore a 5. Tale aggiornamento avviene con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del Direttore Generale di ARPAV.